

## UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

### Radicondoli (SI)

Rep. Atti Registrazione Caso d'uso N.64

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "GONNA II" E RELATIVE PERTINENZE APPARTENENTE AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE, COMPLESSO FORESTALE REGIONALE "LA MERSE" NEL COMUNE DI MONTICIANO, CON LA PROVINCIA DI SIENA.**-----

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di novembre -----

TRA

- il Geom. Michelotti Michele, nato a Volterra il 22.05.1969 (C.I. n. AR 9277972), Responsabile dell'Ufficio Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale dell'Unione dei Comuni della Val di Merse (Cod. Fisc. 92050890521, Partita IVA 01253330524), il quale agisce in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse medesima a ciò autorizzato per legge, ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 art. 107, come da decreto del Presidente n. 9 del 01.03.2017, - di seguito indicata anche come Ente concedente o Ente, -----

- il Sig Giulio Nardi, nato a Siena il 28.01.1968, in qualità di Segretario Generale/ Dirigente Settore Area Vasta della Provincia di Siena con sede in Siena, Piazza Duomo 9 (partita IVA: 00166340521; C.F.: 80001130527), di seguito indicato anche come concessionario;-----

#### P R E M E S S O

- che l'Unione dei Comuni della Val di Merse, in virtù del Decreto del Presidente della Regione Toscana n° 221 del 22.12.08, è subentrata, dal 1° gennaio 2009, alla estinta C.M. Val di Merse nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti e/o assegnati alla stessa C.M. Val di Merse, ed in applicazione della L.R. n. 39/00, è titolare della delega per la gestione dei complessi forestali regionali "La Merse", "La Selva" e "Le Carline";-----

- che il presente disciplinare nasce in virtù del "Protocollo d'Intesa per una strategia condivisa ed integrata locale" tra la Regione Toscana, la Provincia di Siena, il Comune di Monticiano e questa Unione, avente per oggetto "Valorizzazione nell'ambito del sistema delle aree protette del Museo della Biodiversità e del Centro direzionale di Monticiano" al fine di dare attuazione ad una gestione unitaria delle tre strutture. -----

. che Ente Terre Regionali Toscane ha espresso la proprio approvazione circa la concessione oggetto del presente Disciplinare, ai sensi del comma 4 dell'art.25 della L.R. 39/00 ss.mm.ii.-----

- che la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n° 23 del 03.07.2017 detta gli indirizzi per l'affidamento in gestione, in forma di concessione amministrativa d'uso, dell'immobile denominato "Gonna II" con le relative pertinenze quale centro ricettivo didattico naturalistico per la valorizzazione ai fini economici e turistici del patrimonio storico, culturale e naturalistico del complesso agricolo forestale regionale del complesso forestale "la Merse" e della Riserve Naturale dell'Alto Merse in particolare e della Provincia di Siena tutta, approvando il presente disciplinare; -----  
TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: -----

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della concessione è il fabbricato denominato Gonna II (di seguito anche solo "fabbricato, immobile e/o struttura"), le relative pertinenze, il sentiero escursionistico-naturalistico denominato "Sentiero del Gonna", posti all'interno del complesso forestale regionale "La Merse", in località omonima nel comune di Monticiano, la cui consistenza è meglio evidenziata nell'apposito verbale allegato. Trattasi di una struttura ricettiva "extra-alberghiera" destinata ad accogliere gli escursionisti, i fruitori delle varie attività legate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del complesso agricolo forestale regionale "La Merse" e delle Riserve Naturali dell'Alto Merse in particolare e della Provincia di Siena tutta. -----

### **ART. 2 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE.**

Il fabbricato "Gonna II" e le relative pertinenze di cui all'art.1, sono concesse in uso per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 27 comma 1, lettere f) e l) della L.R. 39/2000 e ss.mm. come centro ricettivo, didattico- naturalistico funzionale alla fruizione pubblica delle Riserve Naturali della Provincia di Siena per promuovere e valorizzare, ai fini turistici ed economici, mediante fruizione pubblica, il patrimonio storico, culturale e naturalistico del complesso agricolo forestale "La Merse" e della Riserva Naturale Alto Merse. I beni in concessione sono utilizzati per il conseguimento delle sopracitate finalità unitariamente con altre due strutture presenti sul territorio, quali il Museo della biodiversità e il Centro Direzionale Educativo del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, ubicate anch'esse nel Comune di Monticiano e di proprietà della Provincia di Siena. -----

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.**

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula. Ai sensi dell'art 42, comma 4 del DPGR 61/R del 2005, (regolamento attuativo della L.R. 77/04) la concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile. Il concessionario potrà richiederne il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo istanza scritta A.R. o PEC. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della

richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. La Provincia di Siena in caso di non raggiungimento dell'obiettivo di gestione unitaria tra il bene appartenente al patrimonio agricolo forestale regionale oggetto della presente concessione con il Museo della biodiversità e il Centro Direzionale Educativo del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, al fine del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, come previsto al successivo art. 10, in assenza quindi di un soggetto diverso da autorizzare per la conduzione dell'immobile, potrà recedere nei modi previsti dal successivo art. 13.-----

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. -----

#### **ART. 4 - USO DEI BENI IN CONCESSIONE**

L'immobile "Gonna II", il sentiero naturalistico omonimo ad esso collegato e tutte le pertinenze, dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art.2; è pertanto vietato al concessionario mutarne la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione. Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che l'immobile e relative pertinenze sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare, di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui all'art.2 e che gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della concessione. -----

Il Concessionario nell'usufruire dell'immobile consegnato, delle pertinenze e del sentiero, si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle Riserve Naturali nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi durante l'esercizio della presente concessione.-----

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione e/o riparazione di suppellettili, arredi ed attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della

concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. -----

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, alla Regione Toscana ed all'Ente Terre Regionali Toscane il diritto di accedere all'immobile concesso, con o senza preavviso, per eventuali verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso. -----

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) a custodire ed a conservare con buona diligenza l'immobile e le attrezzature avute in consegna risultante dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto. In particolare il Concessionario o l'eventuale utilizzatore da quest'ultimo autorizzato, dovrà eseguire a proprie cure e spese: -----

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e della relativa area esterna di pertinenza, quali (elenco indicativo e non esaustivo): la manutenzione degli infissi, l'imbiancatura delle pareti interne, la manutenzione dell'impianto elettrico e idro-termo sanitario, la manutenzione dell'impianto di produzione calore, la manutenzione periodica dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua e dell'impianto interno di sollevamento, la manutenzione al manto di copertura, la verniciatura ed il mantenimento degli arredi esterni, lo sfalcio dell'erba, il taglio di arbusti, etc. la manutenzione, sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura al fine di mantenerle in perfetta efficienza, (art. 45 comma 1 del Regolamento);-----

- a. la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, bianche e nere con depurazione;-----
- b. la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di riscaldamento termico ed idrico con caldaia a "cippato"; -----
- c. la messa in funzione di avvio gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di adduzione idrica proveniente da sorgente, con filtraggio e potabilizzazione dell'acqua agli infrarossi;-----
- d. la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di sollevamento con ascensore, mai utilizzato e soggetto a collaudo;-----
- e. verifica eventuale dell'impianto elettrico e d'emergenza;-----

f. messa in funzione di avvio delle dotazioni della cucina: aspirazione, fuochi, forni, friggitrici, celle frigorifero e quant'altro presente;-----

- la manutenzione del sentiero naturalistico-escursionistico denominato "Sentiero del Gonna" lungo circa 2.200 ml (vedi planimetria allegata);-----

- manutenzione straordinaria dei beni danneggiati per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;-----

Per quanto non espressamente riportato valgono le norme previste in legislazione (L.R. 77/04 e Regolamento attuativo D.P.G.R. 61/R 2005). -----

Le parti convengono che per le messe in funzioni degli impianti e dei sistemi di cui alle lettere a., b., c., d., e., f., queste potranno essere effettuate soltanto quando nell'immobile verrà intrapresa un'attività concreta e continuativa ovvero quando il concessionario o chi da quest'ultimo autorizzato, utilizzerà la struttura secondo le finalità previste. Ciò in quanto il sostenere l'avvio degli impianti di cui trattasi da parte di questa Unione, prima della reale certezza d'utilizzo della struttura con l'individuazione del soggetto ultimo conduttore, oltre che non oggettivamente fattibile, potrebbe causare un inutile spreco di risorse economiche non poi giustificabili in caso di mancato utilizzo della struttura. -----

A questo scopo l'Unione dei Comuni della Val di Merse, al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili, garantisce il rimborso delle spese necessarie per l'avvio degli impianti di cui alle lettere a., b., c., d., e., f., al concessionario o all'autorizzato dal concessionario, solo dopo la presentazione delle fatture di spesa e delle rispettive quietanze di pagamento, non oltre l'importo complessivo di € 50.000,00. Tale garanzia deriva dalla comunicazione effettuata da Ente Terre Regionali Toscane pervenuta in data 27.03.2017 Prot. 2906 che si allega in copia, garantendo una copertura massima di € 25.000. La differenza viene coperta da questa 'Unione dei Comuni della Val di Merse, come da Delibera n°23 del 03.07.2017. ---

#### **ART. 6 – FORNITURE**

L'immobile è fornito di energia elettrica mediante linea Enel per la quale il concessionario si obbliga a sostenere ogni onere di voltura a suo nome del contratto di fornitura elettrica in essere nonché le spese relative ai consumi. La fornitura dell'acqua avviene mediante captazione da sorgente privata per la quale l'Ente non garantisce qualità, quantità e portata. L'immobile viene rifornito tramite dei depositi collocati nel vano tecnico e sottoposti a trattamento di disinfezione con raggi ultravioletti Il Concessionario quindi si obbliga a rendere potabile l'acqua a sue cura e spese esonerando espressamente, ora per allora, l'Unione dei Comuni della Val di Merse da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria. Il concessionario si impegna a sostenere a sue

cura e spese l'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti. -----

Poiché l'acquedotto che serve il fabbricato oggetto del presente atto viene utilizzato in parte anche per le forniture di gestione dell'Ente, le spese di manutenzione delle parti in comune (sorgenti, tubazioni interrato sino al piccolo fabbricato contenete la vasca e vasca stessa) verranno eseguite di volta in volta in accordo tra le parti. Per quanto attiene la restante parte d'impianto d'adduzione idrica che fornisce esclusivamente il complesso del Gonna II, la gestione e manutenzione ordinaria è a totale carico del concessionario. -----

#### **ART. 7 – PERMESSI E NULLAOSTA**

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta. -----

#### **ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE ED ONERI TRIBUTARI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 3 lettera b) del DPGR 61/R del 2005, il canone di concessione è determinato in € 180,00 annui (canone ricognitorio). Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. -----

#### **ART. 9 - CAUZIONI.**

Considerata la particolarità della presente concessione che ha per finalità il soddisfacimento di un evidente interesse pubblico e che lo stesso viene perseguito da un altro Ente pubblico quale la Provincia di Siena, si ritiene che non ci siano i presupposti per il rilascio di una cauzione considerato anche l'esiguo valore economico della concessione (canone ricognitorio). -----

#### **ART. 10 - ASSICURAZIONE**

L'Amministrazione provinciale, quale Concessionario, risulta assicurata con polizza RCT/O per responsabilità civile contro terzi e con polizza ALL Risks per il fabbricato, comprese le seguenti garanzie: ad atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine. Il bene sarà assicurato per un valore di € 1.500,00 (valore del bene). Tale garanzia opererà fino alla sottoscrizione del contratto con altro eventuale soggetto conduttore

individuato con procedura di evidenza pubblica che si assumerà obbligatoriamente la copertura assicurativa di cui trattasi-----

La non costituzione della polizza costituirà requisito per decadenza del presente Disciplinare. -----

#### **ART.11 – DIVIETI E SUB-CONCESSIONE**

Fermo restando il generale divieto di sub-concessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005, il concessionario può autorizzare l'utilizzo dei beni concessi o parte di essi, da parte di un soggetto diverso ai fini della gestione unitaria dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale oggetto della presente concessione con il Museo della biodiversità e il Centro Direzionale Educativo del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, in Comune di Monticiano e di proprietà della Provincia di Siena e questo per un esclusivo ed evidente migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico. Autorizzando l'utilizzo da parte di un soggetto diverso, la Provincia non dovrà comunque percepire alcun introito netto rispetto al canone di concessione dovuto. -----

E' fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura su beni oggetto della concessione. -----

#### **ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione potrà essere revocata quando: -----

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme all'indirizzo gestionale;-----
- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;-----
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;-----

#### **ART. 13 - RECESSO**

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. o tramite PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 (sei) mesi prima della data di rilascio dei beni. Il concessionario in caso di non individuazione di un soggetto diverso per la gestione unitaria delle tre strutture ha facoltà di recedere dalla concessione facendo formale comunicazione all'Unione dei Comuni con effetti immediati. -----

#### **ART. 14 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in con sede in Siena, Piazza Duomo 9 .-----

#### **ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Siena. -----

**ART. 16 – SPESE**

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso a spese del Concessionario. -----

**ART. 17 – NORME DI RINVIO**

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. -----

**ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

E' parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza che costituisce l'allegato "A" dei beni, sottoscritto dalle parti. -----

Previa lettura di quanto precede le parti appongono le rispettive firme elettroniche digitali ai sensi del D.Lgs 82/05 e del D.P.C.M. 22.02.2013 (G.U. 117 del 21.05.2013) in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

**Il Concedente**

Michele Michelotti

**Il Concessionario**

Giulio Nardi

GESTIONE OPERATIVA  
Patrimonio Agricolo Forestale Regionale

**Allegato**  
**al Disciplinare di concessione Rep. Atti Registrazione Caso d'uso N.64 del 09.11.2017**

**VERBALE DI CONSISTENZA DEI BENI IN DOTAZIONE AL FABBRICATO "GONNA II"**

Dislocate tra i diversi locali del piano terra ovvero Sala polifunzionale, Disimpegno/accesso ascensore, Saletta d'ingresso ed Ufficio, sono presenti n° 140 poltroncine da congresso in plastica di colore bianco e nero.

*PIANO TERRA*

Locale n°1 - Sala polifunzionale

- N° 11 tavoli bianchi;
- n° 2 vetrine in legno alte;
- n° 2 mobili in legno bassi con cassetiera e vetrina bassa;
- n° 4 radiatori in plastica applicati alla parete;
- n° 1 orologio da muro;
- n° 6 plafoniere;
- n° 9 lampade al soffitto.

Locale n°2 - Bagni della Sala polifunzionale

- n° 3 porta asciugamani in metallo;
- n° 2 mobiletti da bagno;
- n° 3 set portasapone e portaspazzolino;
- n° 2 spazzolone water in metallo;
- n° 2 portacarta igienica;
- n° 3 specchiere.

Locale n°3 - Bagni della Cucina

- n° 2 spazzolone in metallo;
- n° 2 portacarta igienica;
- n° 2 porta asciugamano in metallo;
- n° 2 mobiletti da bagno;
- n° 2 set portasapone e portaspazzolino;
- n° 3 specchiere.

Locale n°4 - Cucina

- n° 1 cappa d'aspirazione centrale appesa al soffitto con relativo impianto aspirante di tipo a parete e tubazione, il tutto in acciaio inox;
- n° 1 impianto di ventilazione con ventilatori centrifughi cassonati;
- n° 2 motori x n° 2 celle frigorifero BT e TN;
- n° 2 celle frigorifero;
- n° 1 friggitrice a gas;
- n° 1 griglia a gas;
- n° 1 cucina a gas;

- n° 1 cuoci pasta a gas;
- n° 1 forno a gas;
- n° 1 lavastoviglie;
- n° 1 forno a convezione
- n° 1 acquaio a due vasche
- n° 2 ripiani in alluminio con ante inferiori scorrevoli limitrofi al forno a convezione;
- n° 1 ripiano in alluminio porta forno a convezione;
- n° 1 ripiano in alluminio senza ante scorrevoli limitrofo alla lavastoviglie;
- n° 1 acquaio ad una vasca;
- n° 1 ripiano in alluminio angolare senza balza paracqua ;
- n° 1 ripiano in alluminio senza ante scorrevoli e senza balza paracqua;
- n° 2 ripiani in alluminio per isola di cottura centrale alla cucina;
- n° 1 orologio da muro;

Per eventuali elementi non elencati o erroneamente indicati, si allegano foto esplicative della cucina.

#### Locale n°5 - Saletta

- n° 3 scaffalature a parete;
- n° 1 scaffalatura a parete più ristretta;
- n° 1 orologio a muro;
- n° 1 divanoletto;
- n° 2 termoconvettori;
- n° 2 tavoli bianchi

#### Locale n°6- Ufficio

- Tavolo a ferro di cavallo composto da n° 3 pezzi;
- n° 5 poltrone;
- n° 1 termoconvettore;
- n° 2 scaffalature con vetrina.

#### Locale n°7 - Bagno

- n° 1 spazzolone water;
  - n° 1 set portasapone e porta spazzolino;
  - n° 1 porta asciugamano in metallo;
  - n° 1 specchiera;
  - n° 1 mobiletto bagno.
- (nel locale mancano n° 1 flessibile e nappa della doccia)

#### *PIANO PRIMO*

#### Locale n°8 - Ripostiglio

- n° 2 porta cestelli con ruote dotati di cestelli interni;
- n° 1 mobiletto per biancheria con cestelli a grata e bastione appendi abiti
- n° 17 mini lumi snodabili con pinza da letto (dentro un cestello)

#### Locale n°9 - Camera

- n° 3 letti a castello;
- n° 6 materassi;
- n° 6 cuscini;
- n° 4 comodini;
- n° 3 armadi bianchi a due ante;
- n° 1 termoconvettore.

#### Locale bagno della camera n° 9

- n° 1 spazzolone water;
- n° 1 porta carta igienica;
- n° 1 set portasapone e porta spazzolini;
- n° 1 specchiera;
- n° 1 mobiletto.

#### Locale n°10 - Camera e Locale bagno della camera n° 10

Medesime dotazioni della camera n° 9 e del bagno della camera n° 9.

Locale n°11 - Camera

n°2 letti a castello;  
n°4 materassi;  
n°4 cuscini;  
n°4 comodini;  
n°2 armadi bianchi a due ante;  
n°1 termoconvettore.

Locale bagno della camera n° 11

n°1 spazzolone water;  
n°1 porta carta igienica;  
n°1 porta asciugamani;  
n°1 mobiletto;  
n°1 specchiera.

Locale n°12 - Camera e Locale bagno della camera n° 12

Medesime dotazioni della camera n° 11 e del bagno della camera n° 11.

Locale n°13 - Camera e Locale bagno della camera n° 13

Medesime dotazioni della camera n° 11 e del bagno della camera n° 11.

Locale n°14 - Camera e Locale bagno della camera n° 14

Medesime dotazioni della camera n° 11 e del bagno della camera n° 11.

Locale n°15 - Camera e Locale bagno della camera n° 15

Medesime dotazioni della camera n° 11 e del bagno della camera n° 11

Locale n°16 - Camera e Locale bagno della camera n° 16

Medesime dotazioni della camera n° 11 e del bagno della camera n° 11

Locale n°17 - Corridoio

n°1 estintore;  
n°1 termoconvettore.

*PIANO SECONDO*

Locale n°18 - Disimpegno

n°1 estintore;  
n°1 termoconvettore.

Locale n°19 - Camera

n°3 letti a castello;  
n°6 materassi;  
n°6 cuscini;  
n°5 comodini;  
n°3 armadi bianchi a due ante.

Locale bagno della camera n°19

n°1 specchiera,  
n°1 set porta sapone e porta spazzolino;  
n°1 porta asciugamano;  
n°1 porta carta igienica;  
n°1 spazzolone water  
n°1 mobiletto bagno.

Locale n° 20 - Camera e Locale bagno della camera n°20

Medesime dotazioni della camera n°19 e del bagno della camera n°19.

Locale n°21 - Ripostiglio

Medesime dotazioni del locale ripostiglio n°8 ma con n° 7 mini lumi snodabili con pinza da letto (dentro un cestello)

Si sottoscrive il presente verbale per accettazione della consistenza dei beni in dotazione all'immobile "Gonna II".

Data 9 novembre 2017.

**Il Concedente**  
**Responsabile Gestione Operativa PAFR**  
Geom. Michele Michelotti

**Il Concessionario**  
Provincia di Siena  
Dott. Giulio Nardi

Edificio n. 2  
Scala 1/200

### CATASTO FABBRICATI

Ufficio provinciale di  
Siena


Monticazione protocollo n. **dal**  
Pianimetria del n.1.n. in Comune di Monticiano  
Sezione Provinciale Della Piana (ann. 1)

div.


Identificativi Catastrali:  
Sezione: **13**  
Particella: **50**  
Subalterno:

Completata da:  
Bndi Paolo  
Iscritto all'Albo  
Periti della  
Prov. Siena


N. 261




Pianta Piano IS



Pianta Piano PRIMO



Pianta Piano TERZINO



Pianta Piano SECONDO



Pianta Piano TERZO



